

Testo della Fideiussione necessaria per aderire al Servizio Autostrade

La sottoscritta BANCA/ASSICURAZIONE (in seguito denominata società) con direzione in _____ con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore solidale della ditta ADERENTE (in seguito denominata Contraente), corrente _____ p.iva _____, ed a favore del Consorzio Free Services (in seguito denominata assicurato) Via Libertà 323 – Maddaloni CE sino alla concorrenza di euro _____ per il soddisfacimento delle obbligazioni che il contraente ha assunto verso l'assicurato in conseguenza di fatture emesse a suo carico relative all'uso di carte di credito/passi/autostrade/carburanti e a prestazioni di servizi.

La polizza avrà validità sino al _____. In mancanza di esplicita revoca da parte della società da comunicarsi alle altre parti a mezzo lettera raccomandata due mesi prima della scadenza, la stessa si intenderà automaticamente prorogata di un ulteriore anno e così pure in seguito. Comunque è facoltà della Società recedere dall'impegno assunto con la presente polizza in qualsiasi momento successivo alla stipulazione della stessa, nel qual caso la polizza avrà validità fino a due mesi dopo l'invio della relativa comunicazione scritta.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Rapporti tra la Società e l'Assicurato

Art.1 – Delimitazione della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza si riferisce alle inadempienze del Contraente alle obbligazioni di cui sopra avvenute entro il periodo di validità della polizza stessa. Per tali inadempienze la Società rimarrà impegnata fino a sei mesi dopo la scadenza di detto periodo; trascorso tale termine senza che alla società sia pervenuta richiesta dell'Assicurato per l'attivazione della garanzia, quest'ultimo sarà considerato decaduto da ogni diritto nei confronti della Società stessa ancorché l'originale della presente polizza non sia stato reso svincolato dall'assicurato. Dopo ogni pagamento da parte della Società l'ammontare della garanzia verrà ridotto di un importo pari a quello pagato, finché quest'ultimo non sia stato rimborsato dal Contraente alla Società stessa.

Art.2 – Decorrenza della garanzia premi di rinnovazione

La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata da tutte e due le parti; in caso diverso, la polizza decorrerà dalle ore 24, 00 del giorno in cui dette condizioni sono state adempiute ferma restando la scadenza sopra indicata.

Il mancato pagamento dei premi di rinnovazione non è opponibile all'assicurato.

Art.3 – Pagamento del risarcimento

La garanzia presentata con la presente polizza opererà automaticamente su semplice richiesta scritta dell'assicurato; la lettera dovrà contenere la dichiarazione dello stesso attestante di non essere stato soddisfatto dal Contraente alle scadenze convenute delle sue ragioni di credito. Rimane inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento sarà effettuato dalla società all'indirizzo sopra riportato dell'assicurato ed entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta dopo un semplice avviso al Contraente e senza bisogno di preventivo consenso di quest'ultimo. Restano salve le azioni di legge per il caso in cui le somme pagate dalla società risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art 4 – Surrogazione -la società surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'assicurato faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.5 – Forma delle comunicazioni alla società-Foro competente -Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente polizza per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con la lettera raccomandata alla direzione di Torino risultante dal frontespizio della polizza stessa. In caso di controversia fra la società e l'assicurato, il foro competente, a scelta della parte attrice è quello della sede dell'assicurato e quindi il foro di Caserta.

Rapporti tra la società ed il contraente

Art.6 – Calcolo del premio -il premio indicato in polizza è dovuto di anno in anno in via anticipata. In caso di cessazione della garanzia durante l'anno, esso rimane integralmente acquisito alla Società, salvo il caso di recesso di cui innanzi allorché la Società restituirà la parte di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente tra le date di cessazione della garanzia e di scadenza dell'ultima annualità di polizza per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

Art.7 – Surrogazione -Il Contraente si impegna a versare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni eccezione comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti. La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente i suoi aventi successori od aventi causa a qualsiasi titolo.

Art.8 – Rivalsa delle spese di recupero -Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art 9 – Imposte e tasse -Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art.10 – Forma delle comunicazioni alla società-foro competente -tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presenza della polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettere raccomandate alla direzione di Torino risultante dal frontespizio della polizza stessa. In caso di controversia fra la società ed il contraente, il foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.